

Data Protection Impact Assessment ex art. 35 del Regolamento UE 2016/679

SOMMARIO

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	2
1. INTRODUZIONE.....	2
2. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO.....	2
3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	2
4. CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO.....	7
5. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	11
6. CONCLUSIONI PRIVACY.....	12

Riferimenti normativi

I riferimenti normativi del presente documento sono i seguenti:

- Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016 (General Data Protection Regulation);
- D.lgs. 196/2003 – Codice in materia di Protezione dei Dati Personali così come emendato dal D.lgs. 101/2018;
- WP 29 Linee Guida in materia di Data Protection Impact Assessment (DPIA);
- ISO 27001:2022, ISO 29134:2017;
- D.Lgs. 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale.

1. Introduzione

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito anche "GDPR"), la DPIA corrisponde alla valutazione d'impatto del trattamento del dato sulla protezione dei dati personali, qualora il trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Ciò considerata la natura, il contesto e le finalità del trattamento.

Il GDPR introduce dunque una valutazione preliminare che consente al Titolare del trattamento di prendere visione del rischio prima ancora di procedere al trattamento e di attivarsi perché tale rischio possa essere, se non annullato, quantomeno fortemente ridotto.

I principi fondamentali della DPIA risultano pertanto:

- i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, punto cardine dell'intero impianto del GDPR;
- la gestione dei rischi per la privacy, attraverso le misure tecniche ed organizzative di volta in volta adeguate rispetto al rischio.

Una DPIA poggia su due pilastri:

1. i principi e i diritti fondamentali, i quali sono "non negoziabili", stabiliti dalla legge e che devono essere rispettati e non possono essere soggetti ad alcuna variazione, indipendentemente dalla natura, gravità e probabilità dei rischi;
2. la gestione dei rischi per la privacy dei soggetti interessati, che determina i controlli tecnici e organizzativi opportuni a tutela dei dati personali.

La presente DPIA ha ad oggetto il trattamento ha ad oggetto i dati personali dei soggetti che effettuano segnalazioni ai sensi del D.lgs. n. 24/2023.

2. Obiettivo del documento

Scopo del presente documento, a valle di quanto delineato nella premessa, è quello di fornire, in linea con l'articolo 35 del GDPR, una valutazione preliminare degli impatti privacy (i.e. Privacy Impact Assessment) inerenti i trattamenti dei dati che il Titolare del trattamento, intende effettuare per il processo di gestione delle segnalazioni (c.d. Whistleblowing) per NuovoIMAIE, anche in conformità alle disposizioni normative sancite dal D.lgs. 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale.

3. Descrizione del Servizio

I canali messi a disposizione da NuovoIMAIE per le segnalazioni sono:

1. la posta cartacea: a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Gestore delle segnalazioni, Avv. Mirella Rechichi ed intestata a "Gestore delle segnalazioni whistleblowing NuovoIMAIE" da

recapitarsi al seguente indirizzo: Piazza della Libertà n. 9, 50129 – Firenze presso Studio BL, con la specificazione che si tratta di corrispondenza “riservata”;

il portale Whistleblowing di cui NuovoIMAIE si è dotato, il cui link [<https://whistleblowersoftware.com/secure/NuovoIMAIE>]

2. è reperibile sul sito web della società nella sezione “trasparenza”;
3. con esclusivo riferimento alle violazioni del Modello, eventuali altri canali previsti dai Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231/01 adottati dall’Ente.

Le segnalazioni potranno essere effettuate anche in forma orale ai soggetti così come sopra delineati. Le segnalazioni interne in forma orale possono essere effettuate:

- (i) attraverso il portale, tramite apposita funzione di registrazione vocale con facoltà di alterazione della voce del segnalante, laddove questo volesse effettuare una segnalazione anonima e non solo confidenziale;
- (ii) attraverso una linea telefonica (rintracciabile al numero [055 483448]) tramite la quale si potrà richiedere di interloquire direttamente con il Gestore delle segnalazioni;
- (iii) su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto richiesto al Gestore delle segnalazioni, e da questo fissato entro un termine ragionevole in un luogo, necessariamente diverso dai locali di NuovoIMAIE, che sarà previamente concordato con il segnalante, favorendo le esigenze dello stesso. Previo consenso del segnalante, il Gestore redigerà verbale dell’incontro che il segnalante verifica, rettifica e conferma mediante sottoscrizione. Il verbale dell’incontro, la segnalazione con eventuale documentazione di supporto e ogni altra comunicazione sono conservati in luogo sicuro, accessibile unicamente al Gestore delle segnalazioni.

La Piattaforma web di cui sopra è in grado di garantire, mediante un sistema di crittografia e caratteristiche tecnologiche avanzate, la riservatezza dell’identità del segnalante, le informazioni segnalate e l’anonimato in tutte le fasi relative al processo di gestione delle segnalazioni così come previsto dal D.Lgs. 24/2023 (di seguito Decreto).

Oggetto delle segnalazioni:

Le segnalazioni previste nel Decreto possono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente privato e che consistono in:

1. Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001

Per condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 s’intende la commissione di reati previsti dalla relativa normativa, realizzati nell’interesse o a vantaggio di NuovoIMAIE. Es. Un soggetto apicale/subordinato potrebbe corrompere un Pubblico Ufficiale nell’interesse o vantaggio di NuovoIMAIE.

2. Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea

Per tali illeciti s’intendono quelle violazioni degli atti UE e atti nazionali che ledono ambiti tutelati dalla stessa UE afferenti a determinati settori quali: servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti ecc.

Es. NuovoIMAIE potrebbe distribuire prodotti non sicuri/non conformi agli atti dell’Unione Europea.

3. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto

Per tali atti od omissioni si intendono quelle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.

Es. NuovoIMAIE potrebbe percepire indebitamente un finanziamento UE.

4. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Per tali atti od omissioni si intendono violazioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché in tema di aiuti di Stato ed imposte sulle società.

Es. NuovoIMAIE potrebbe porre in essere: accordi sui prezzi, collusione nelle offerte, pubblicità comparativa, informazioni fuorvianti sul prodotto e/o servizio in vendita ecc.

5. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti precedenti

Per tali atti si intendono quei comportamenti che eludono le prescrizioni ed i fini delle disposizioni UE sopra indicate.

Es. NuovoIMAIE qualora dovesse operare sul mercato in posizione dominante potrebbe pregiudicare con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. “pratiche abusive” (adozione di prezzi “predatori”, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Ancorché non rientranti nel perimetro del Decreto, potranno essere segnalate anche altre condotte aventi ad oggetto violazioni (“**Altre segnalazioni**”), rispetto alle quali, per la rilevanza degli aspetti coinvolti, saranno messe comunque in atto tutte le azioni necessarie per tutelare il Segnalante e la riservatezza delle informazioni acquisite durante il processo di gestione delle segnalazioni.

Per Altre segnalazioni si intendono:

- a) violazione dello standard SA 8000 Responsabilità sociale;
- b) frodi a danno di NuovoIMAIE;
- c) violazione di procedure e linee guida interne e Politiche Aziendali;
- d) violazioni di altre normative.

Gestione delle segnalazioni:

Le segnalazioni trasmesse tramite il canale n. 1 (posta ordinaria intestata a “Gestore delle segnalazioni whistleblowing NuovoIMAIE” da recapitarsi al seguente indirizzo: Avv. Mirella Rechichi, presso Studio BL, Piazza della Libertà n. 9, 50129 - Firenze) sono ricevute dal Gestore delle segnalazioni.

Le segnalazioni trasmesse tramite il canale n. 2 (Portale Whistleblowing di cui l'Ente si è dotato) sono ricevute dal Gestore delle segnalazioni.

Le segnalazioni – afferenti in via esclusiva alle violazioni del MOGC e dei suoi allegati – trasmesse tramite il canale n. 3 (eventuali altri canali previsti dai Modelli Organizzativi) sono ricevute direttamente dall'Organismo di Vigilanza della società.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate al fine di consentire le dovute verifiche. A titolo esemplificativo, una segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione (ove la segnalazione abbia carattere confidenziale e non anonimo), con indicazione dell'unità organizzativa di appartenenza e/o dell'attività svolta per NuovoIMAIE;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolti i fatti;
- elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali documenti che possano supportare e confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Le segnalazioni non possono riguardare doglianze di carattere personale o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento ai diversi canali di comunicazione messi a disposizione da NuovoIMAIE.

Eventuali segnalazioni anonime circostanziate (contenenti tutti gli elementi oggettivi necessari alla successiva fase di verifica) saranno prese in considerazione per approfondimenti.

Eventuali segnalazioni ricevute e ritenute non pertinenti saranno archiviate senza ulteriori approfondimenti, fatto salvo il riscontro all'interessato che dovrà essere fornito entro i termini previsti dal D. Lgs. 24/23.

Con espresso riferimento alla gestione delle segnalazioni, il Gestore delle segnalazioni, una volta ricevuta la segnalazione, fornirà al segnalante – tramite la piattaforma informatica – l'avviso di ricevimento entro 7 (sette) giorni e provvederà alla successiva gestione della segnalazione stessa. Il Gestore procede quindi a verificare se la segnalazione rientra nell'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del D. Lgs. 24/2023. All'esito, laddove la segnalazione esuli dall'ambito di applicazione del D. Lgs. citato, il Gestore delle segnalazioni archivia la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante tramite la piattaforma informatica.

Qualora la segnalazione rientri nell'ambito di applicazione del D. Lgs. citato, ma non sia sufficientemente dettagliata, il Gestore delle segnalazioni, tramite la piattaforma, provvede a formulare al segnalante le opportune richieste di integrazioni/chiarimenti.

Le segnalazioni sono soggette al seguente iter istruttorio, volto all'accertamento dei fatti segnalati.

Fase preliminare:

Il Gestore si impegna a fornire un primo riscontro al segnalante in un termine ragionevole e, comunque, non superiore a 90 giorni (3 mesi) dalla data del rilascio dell'avviso di ricevimento.

Le segnalazioni saranno oggetto di analisi preliminare al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a valutarne la fondatezza.

Nello svolgimento della suddetta analisi, il Gestore potrà richiedere ulteriori informazioni o documentazione al segnalante e potrà avvalersi, per specifici aspetti trattati nelle segnalazioni e qualora ritenuto necessario, del supporto delle funzioni aziendali e/o di professionisti esterni e/o dell'internal audit di NuovoIMAIE. Il Gestore potrà altresì acquisire informazioni dalle persone coinvolte nella segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti. Qualora a conclusione di tale fase preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati, la segnalazione sarà archiviata con le relative motivazioni. Laddove, a seguito di tale fase emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per valutare fondata la segnalazione, verrà avviata la successiva fase degli approfondimenti specifici.

Approfondimenti specifici:

Il Gestore delle segnalazioni provvederà a:

- i. avviare le analisi specifiche avvalendosi, se ritenuto opportuno delle strutture competenti della Società o di esperti e di periti esterni;
- ii. dare avviso alla persona coinvolta dell'esistenza della segnalazione, al fine di tutelarne il diritto di difesa, garantendo sempre la riservatezza circa l'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione;
- iii. accedere a tutti i dati e documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria, laddove ritenuto opportuno per la corretta gestione del caso;
- iv. concordare con il management responsabile della funzione interessata dalla segnalazione, l'eventuale "action plan" necessario per la rimozione delle "debolezze" di controllo rilevate;
- v. concordare con le funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della società (ad es. iniziative giudiziarie, sospensione/cancellazione dall'albo fornitori etc). Le funzioni aziendali coinvolte devono garantire piena collaborazione al Gestore per quanto necessario allo svolgimento dell'istruttoria, nel rispetto dei principi e delle garanzie previsti dalla normativa;
- vi. richiedere, se possibile, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione.

Le attività sopra descritte non sono necessariamente svolte in maniera sequenziale.

Conclusione dell'istruttoria:

All'esito dell'istruttoria il Gestore fornirà riscontro per iscritto al segnalante:

- i. laddove ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, procederà con l'archiviazione debitamente motivata. Qualora il Gestore ritenesse la segnalazione effettuata al solo scopo di ledere la reputazione ovvero danneggiare o comunque recare pregiudizio al segnalato, lo comunicherà al Consiglio di Amministrazione di NuovoIMAIE affinché venga attivata ogni opportuna iniziativa nei confronti del segnalante;
- ii. laddove la segnalazione fosse ritenuta fondata, il Gestore predispone una relazione riepilogativa circa gli esiti delle indagini ed i motivi che hanno condotto a ritenere fondata la segnalazione, che sarà inviata al Consiglio di Amministrazione affinché assumi i provvedimenti ritenuti necessari. Al contempo il Gestore informerà il segnalante dell'esito della segnalazione.

Le attività sopra descritte avvengono necessariamente entro 90 giorni dal rilascio dell'avviso della presa in carico della segnalazione. Il riscontro può anche essere meramente interlocutorio, dal momento che possono essere comunicate le informazioni relative alle attività istruttorie che il Gestore delle segnalazioni ha inteso intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. Terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al segnalante.

Segnalazione esterna:

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna - raggiungibile all'URL <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> - se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- (i) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- (ii) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- (iii) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- (iv) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

4. Caratteristiche del trattamento

Potenzialmente le segnalazioni potrebbero contenere i seguenti dati personali di dipendenti e terze parti:

- ✓ dati personali (nome, cognome, età etc.);
- ✓ dati sensibili (religione, orientamento sessuale etc.);
- ✓ dati giudiziari;
- ✓ dati di progetto;
- ✓ dati di business.

Obbligo di riservatezza:

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. "GDPR") e del D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Qualora la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, e la conoscenza dell'identità del Segnalante e dei fatti segnalati sia indispensabile per la difesa del segnalato (incolpato), la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del

Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

È data, altresì, comunicazione al Segnalante circa la rivelazione dei dati riservati nella ipotesi di procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità del Segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

A partire dal momento in cui la segnalazione viene presa in carico, il Gestore delle segnalazioni ha la responsabilità di garantire la riservatezza del Segnalante, così come di proteggere qualsiasi altra informazione che potrebbe rivelare, direttamente o indirettamente, l'identità della persona che ha fatto la segnalazione. La responsabilità rimane tale anche nel caso in cui la segnalazione si riveli in seguito infondata o non rilevante.

È obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni tutelarne la riservatezza.

Tutela e responsabilità del Segnalante:

Valorizzando la buona fede e correttezza da parte del segnalante al momento della segnalazione, lo stesso beneficerà delle tutele esclusivamente nell'ipotesi in cui, al momento della segnalazione, avesse fondato e ragionevole motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

È fatto espresso divieto in tal caso di rivelare l'identità del segnalante (da intendersi estesa anche a tutti quegli elementi contenuti nella segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del medesimo) ad eccezione del Gestore delle segnalazioni ed il contenuto della segnalazione è sottratto all'accesso agli atti amministrativi nonché al diritto di accesso civico generalizzato.

Tale tutela è garantita anche in eventuali procedimenti penali, contabili e disciplinari che dalla segnalazione dovessero conseguire.

È tutelata altresì l'identità delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione.

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, anche solo in forma tentata o minacciata, può derivare in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione. Qualsiasi discriminazione o ritorsione eventualmente posta in essere sarà dichiarata nulla dall'Autorità giudiziaria.

Nell'ambito di eventuali procedimenti giudiziari o amministrativi ovvero controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del Decreto, l'onere della prova è invertito e dunque sarà posto in capo a colui che ha posto in essere i suddetti comportamenti, atti o omissioni. L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante di cui all'art. 5, comma 3 (ad es., facilitatori, colleghi).

Non è punibile colui che in ragione della segnalazione riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che siano:

- (i) coperte dall'obbligo di segreto;
- (ii) correlate alla tutela del diritto d'autore;
- (iii) relative alla protezione dei dati personali;
- (iv) tali da offendere la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Detta scriminante opera laddove *“al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste”*.

In tali ipotesi è altresì esclusa ogni ulteriore responsabilità, sia essa di natura civile ovvero amministrativa.

Salvo che il fatto non costituisca reato è inoltre esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle medesime. Inoltre, sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, così come sono previste sanzioni nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

Le medesime misure sono estese ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o denunciante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro del segnalante o denunciante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente, agli enti di proprietà del segnalante o denunciante o per i quali lo stesso lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante o denunciante.

Il segnalante che ritiene di avere subito una ritorsione in ragione della segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

Ferme le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza di ANAC, qualora accerti che sono state commesse ritorsioni, la Società può adottare nei confronti del responsabile provvedimenti disciplinari.

A titolo meramente esemplificativo tra le ritorsioni rientrano, *inter alia*:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d. la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. le note di merito negative o le referenze negative;
- f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Tutela del Segnalato:

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti riguardo alla segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

Misure di sostegno:

Le misure di sostegno consistono nelle informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito circa le modalità di segnalazione e la protezione rispetto ad eventuali ritorsioni offerte dalla normativa nazionale ed europea; circa i diritti riconosciuti in capo ai soggetti coinvolti nella segnalazione; circa le modalità e le condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

In tal senso «È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC».

Divulgazione pubblica:

Il Decreto prevede che il segnalante possa rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- (i) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente Policy e non ha ricevuto riscontro a quanto segnalato;
- (ii) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- (iii) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Riporto periodico:

Nella relazione periodica al Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Sorveglianza ed all'Organismo di Vigilanza, il Gestore delle segnalazioni fornisce un report riepilogativo di tutte le segnalazioni pervenute, sia in forma anonima che riservata. Tale report contiene l'iter istruttorio seguito nonché l'esito delle analisi effettuate.

Sanzioni:

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, così come sono previste sanzioni nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare NuovoIMAIE, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

- c. da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

NuovoIMAIE, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3) del D.lgs. n. 24/23, prevede all'interno del proprio sistema disciplinare, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231/2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

In questo contesto:

- i dipendenti di NuovoIMAIE, gli associati, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo sono soggetti alle sanzioni così come previste all'interno del Sistema disciplinare adottato dall'Ente;
- le persone che si relazionano con NuovoIMAIE diverse dai soggetti di cui sopra e le Terze Parti sono incorreranno nelle sanzioni previste nei contratti stipulati con le stesse.

La sanzione è irrogata dagli organi di volta in volta competenti, indipendentemente dall'avvio di un procedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

È in ogni caso garantito il diritto al contraddittorio.

Conservazione della Documentazione:

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il Gestore delle segnalazioni cura l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto della segnalazione per un periodo di 5 anni dalla chiusura della segnalazione.

Gli eventuali dati particolari contenuti nella segnalazione, inclusi quelli relativi alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Policy GDPR adottata da NuovoIMAIE.

Trattamento dei dati:

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, deve essere effettuato a norma del GDPR, del D.lgs. 196/2003 e del D.lgs. 51/2018.

La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti individuati per la gestione del canale di segnalazione, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi normativi, fornendo idonee informazioni ai segnalanti e alle persone coinvolte, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Il Fornitore della piattaforma Informatica Whistleblowing è stato nominato Responsabile esterno del trattamento.

5. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

5.1. Il Portale Whistleblowing

Il Portale Whistleblowing, di cui all'art. 4 co. 1 del D.Lgs. n. 24/23, è raggiungibile mediante link [<https://whistleblowersoftware.com/secure/NuovoIMAIE>] rinvenibile sul sito web della Società nella sezione "trasparenza". Per una rappresentazione più puntuale delle funzionalità tecniche e delle

misure di sicurezza, si rinvia al “Documento sulla Sicurezza” predisposto da Whistleblower Software ApS.

5.2. Modalità cartacea

Con riferimento alla modalità cartacea, il segnalante avrà cura di inviare, all’indirizzo indicato al paragrafo 3.1, la segnalazione scritta e riposta all’interno di una busta chiusa, contenente a sua volta un’ulteriore busta chiusa dove saranno inseriti i dati del segnalante e copia del suo documento di identità. La segnalazione dovrà necessariamente contenere un recapito e-mail ovvero un indirizzo di posta cartacea al quale il Gestore delle segnalazioni potrà inviare le comunicazioni di competenza. In assenza di tale procedura la segnalazione cartacea sarà considerata irricevibile.

6. CONCLUSIONI PRIVACY

Il Comitato Privacy, analizzate le evidenze fornite nel presente documento, alla luce del d. lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 e delle disposizioni ivi previste, espone le seguenti considerazioni.

La nuova disciplina del “whistleblowing”, dettata dal D.lgs. del 10 marzo 2023 n. 24, pone particolare attenzione alla tutela della privacy e della riservatezza prevedendo una serie di misure orientate alla protezione dei dati personali.

Tra queste, c’è la DPIA citata specificamente nell’art. 13 co. 6 il quale recita che: *“I soggetti di cui all’articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018”*.

È stato analizzato all’interno della presente DPIA, il ciclo di vita dei dati sia tramite l’utilizzo del canale scritto quanto l’utilizzo del canale orale. Solo in tal modo si soddisfa completamente quanto richiesto dal Decreto al succitato articolo 13.

In presenza di una piattaforma gli step sono stati analizzati dall’attivazione e la configurazione della stessa, non dimenticando la possibile dismissione con conseguente cancellazione sicura di quanto conservato, anche lato backup e rispettando il principio della minimizzazione dell’utilizzo dei dati giacché saranno acquisiti solo ed esclusivamente i dati necessari per soddisfare lo scopo del trattamento legittimo eseguito.

Sono stati rispettati anche i termini previsti di conservazione dei dati personali ovvero non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione (vedasi art. 14 D. Lgs. 24/23), anche in presenza di migrazione su un’altra piattaforma/archivio.

Il Comitato Privacy ha espresso parere favorevole alla DPIA effettuata con riferimento alla valutazione di impatto dei dati personali relativi agli adempimenti in materia di whistleblowing, in quanto conformi al dettato normativo.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene pertanto che il trattamento in oggetto presenta un grado di rischio sui diritti e libertà dell’interessato rientrante nei parametri accettabili e di conseguenza non è richiesta una consultazione preventiva all’Autorità Garante.

[Ultima pagina del documento]